



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI CAMPANIA SEZ. STACCATA DI SALERNO

SEZIONE 9

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |               |                |                   |
|--------------------------|---------------|----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>NOTARI</b> | <b>ALFREDO</b> | <b>Presidente</b> |
| <input type="checkbox"/> | <b>GRANDE</b> | <b>FELICE</b>  | <b>Relatore</b>   |
| <input type="checkbox"/> | <b>LAINO</b>  | <b>AURELIO</b> | <b>Giudice</b>    |
| <input type="checkbox"/> |               |                |                   |
| <input type="checkbox"/> |               |                |                   |
| <input type="checkbox"/> |               |                |                   |
| <input type="checkbox"/> |               |                |                   |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 8009/2017 depositato il 01/09/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 160/2017 Sez:2 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di AVELLINO contro:

FINZIARIA INDUSTRIALE SRL  
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO

**difeso da:**  
BORIA PIETRO  
VIA TIRSO 26 00197 ROMA

**proposto dall'appellante:**  
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - AVELLINO

**difeso da:**  
DI MEO GIUSEPPE  
VIA MAFFUCCI,12 83100 AVELLINO AV

**Atti impugnati:**  
COM PREV ISC IP n° 01276201600001491000 IRES-ALTRO  
COM PREV ISC IP n° 01276201600001491000 IRPEF-ADD.REG.  
COM PREV ISC IP n° 01276201600001491000 IRPEF-ADD.COM.  
COM PREV ISC IP n° 01276201600001491000 IRPEF-ALTRO  
COM PREV ISC IP n° 01276201600001491000 IVA-ALTRO  
COM PREV ISC IP n° 01276201600001491000 TRIB.LOCALI  
COM PREV ISC IP n° 01276201600001491000 REGISTRO

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 8009/2017

UDIENZA DEL

11/04/2018 ore 09:00

N°

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

Il Segretario



(segue)

COM PREV ISC IP n° 01276201600001491000 IRAP  
COM PREV ISC IP n° 01276201600001491000 TARSU/TIA  
COM PREV ISC IP n° 01276201600001491000 REC.CREDITO.IMP

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 8009/2017

UDIENZA DEL

11/04/2018 ore 09:00

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

L'Agenzia delle entrate-riscossione propone appello avverso la sentenza n. 160/02/2017 con la quale la commissione tributaria di Avellino accoglieva il ricorso proposto dalla Finanziaria industriale S.r.l. avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria atto n. 01276201600001491000 fascicolo n. 2016/115 con la quale si invitava il contribuente a versare, nel termine di 30 giorni, la somma di € 1.289.250,34 relativa al mancato pagamento di n. 11 cartella di pagamento recanti crediti diversi.

Con tale atto si invitava il contribuente al pagamento della somma richiesta preavvertendo che l'inadempimento avrebbe comportato l'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77 comma 2-bis del d.p.r. n. 602/1973 per un importo pari al doppio del debito risultante.

Con il ricorso la Finanziaria industriale S.r.l. nel limitare la contestazione agli atti recanti debiti tributari, eccepisce: - la mancata notifica degli atti prodromici; - l'illegittimità dell'atto impugnato per carenza di motivazione e prescrizione; - la nullità della pretesa creditoria oggetto della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per violazione degli artt. 2506-bis e 2506-quater del cod. civ. -l'omessa indicazione del responsabile del procedimento e omessa sottoscrizione.

L'agente della riscossione si costituiva in giudizio per contestare quanto dedotto dalla ricorrente e chiedere il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.

Il giudice di prime cure con la sentenza n. 160/02/2017 accoglieva il ricorso annullando la comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria sul presupposto che la società di riscossione non ha fornito alcuna idonea prova dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento presupposte all'atto impugnato.

L'Agenzia delle entrate-riscossione, subentrata ad Equitalia servizi riscossione nei rapporti attivi e passivi, anche processuali, appella la sentenza n. 160/02/2017 sostenendo che la cartelle sottese all'atto impugnato sono state tutte regolarmente notificate ritenendo legittima la produzione della documentazione in grado d'appello a norma dell'art. 58 del d.lgs. n. 546/92.; conseguentemente non si è verificata alcuna prescrizione.

Conclude con la richiesta di riformare la sentenza di primo grado ed accogliere l'appello con vittoria delle spese.

C.T.R. Campania – Salerno Sez. 9

R.G.A. n. 8009/17 Appellante: Agenzia-Riscossione//Finanziaria industriale

La società Finanziaria industriale S.r.l. con controdeduzioni nel richiamare tutti i motivi ~~dedotti nel ricorso introduttivo~~, contesta la produzione della documentazione comprovante la notifica delle cartelle presupposte al preavviso di iscrizione ipotecaria poiché l'art. 58 citato, a suo parere, non consente la produzione in appello di nuovi documenti.

Contesta, altresì, l'assoluta illegittimità della notifica delle cartelle, inviate a mezzo PEC poiché le stesse sono in formato pdf senza l'estensione p7m.

Conclude con la richiesta di confermare la sentenza di primo grado e rigettare l'appello principale.

**Motivi della decisione**

L'Agenzia delle entrate riscossione censura la sentenza di primo grado che ha accolto il ricorso *“in ragione della mancata prova dell'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali, ciò che preclude l'esame nel merito del gravame”* poiché vi è prova che le cartelle sono state regolarmente notificate.

La documentazione *“che non si è potuta far valere nel giudizio di primo grado, è certamente utilizzabile nella presente fase del gravame, in forza del disposto di cui al cpv. dell'art. 58 del d.lgs. n. 546/92”*.

Parte appellata controdeduce all'unico motivo di appello sostenendo che *“il deposito delle relate di notifica, volte a comprovare l'effettiva notificazione delle cartelle di pagamento, non può avvenire per la prima volta nel grado d'appello”*.

Ritiene, infatti, l'appellata che in appello, a norma dell'art. 58 del d.lgs. n. 546/92, *“è fatta salva esclusivamente la facoltà di produrre nuovi documenti purchè questi abbiano una funzione non probatoria ma solo di supporto alle difese già svolte dalle parti in primo grado”*.

La controversia è regolata dall'art. 58 del d.lgs. n. 546/92 rubricato *“nuove prove in appello”* che al comma 2 dispone *“è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti”*.

Dalla semplice lettura della norma si rileva, a parere di questo collegio, in maniera chiara e puntuale che in grado di appello è concessa la facoltà a ciascuna delle parti di produrre nuovi documenti senza alcuna condizione restrittiva e quindi anche se i documenti erano nella disponibilità delle parti fin dal primo grado.

C.T.R. Campania – Salerno Sez. 9

R.G.A. n. 8009/17 Appellante: Agenzia-Riscossione//Finanziaria industriale

La stessa Corte di Cassazione ha statuito che "*In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima - non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c. (nel testo introdotto dalla I. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado.*" (Cass. n. 27774/2017- Cass. n. 8927/2018).

Ne consegue che l'appellante è legittimato a produrre per la prima volta in appello la prova dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento.

Ne consegue che la produzione delle relate di notifica delle cartelle di pagamento consente all'appellato di contestarne la legittimità.

Sostiene, infatti, la società appellata che "*la semplice trasmissione della cartella esattoriale in formato .pdf, ossia "la copia per immagine su supporto informatico", come descritta dal citato comma 2 dell'art. 22, in assenza dunque di c.d. firma digitale (art. 24 CAD), determina un insanabile vizio di notifica (c.d. inesistenza giuridica della notifica e non semplice nullità), in quanto solo in formato .p7m garantisce la genuinità del contenuto dell'atto esattoriale inviato al destinatario*".

La commissione ritiene che quanto dedotto dalla società appellata è fondato e merita di essere condiviso.

Invero, come sostiene la giurisprudenza di merito più ricorrente, condivisa da questo collegio, per i documenti inviati via Pec resta essenziale garantire la provenienza, genuinità e originalità del documento informatico che, pertanto, per fattura e caratteristiche di formazione e trasmissione, non deve porre alcun dubbio sulla provenienza e integrità originaria del medesimo documento trasmesso.

Ne consegue che la notifica via PEC non è valida se avviene tramite messaggio di posta elettronica certificata contenente il file cartaceo con la semplice estensione ".pdf", anziché ".p7m", atteso che, detta estensione ed il software necessario per la creazione e l'apertura del file garantisce da un lato l'integrità e l'immodificabilità del documento informatico e, dall'altro, l'identificabilità del suo autore e conseguentemente la

C.T.R. Campania – Salerno Sez. 9

R.G.A. n. 8009/17 Appellante: Agenzia-Riscossione//Finanziaria industriale

paternità dell'atto. (Ctr Campania sent. 17632/17, Ctp Milano sent. 1023/17, Ctp

~~Reggio Emilia sent. 204/17)~~

L'allegato in ".pdf", infatti, costituisce una mera copia c.d. meccanica, e non un documento informatico dotato di firma digitale che, secondo il CAD, costituisce elemento indefettibile per garantirne l'affidabilità.

Contrariamente, come sostiene la C.t.r. della Campania con la sentenza n. 9515/2017, condivisa da questo collegio, *"con la notifica in formato ".pdf" ... non viene prodotto l'originale del documento notificato, ma solo una copia elettronica senza valore perché priva di attestato di conformità da parte di un pubblico ufficiale. Va quindi ribadito che la certificazione della firma può essere attestata solo dall'estensione ".p7m" del file notificato, estensione che rappresenta la cosiddetta "busta crittografata" contenente al suo interno il documento originale"*.

Pertanto la commissione rigetta l'appello e annulla l'atto impugnato in assenza della notifica degli atti presupposti.

La peculiarità della questione decisa e la non univocità della giurisprudenza giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La commissione rigetta l'appello e compensa le spese.

Così deciso in Salerno il 11/04/2018

Il Relatore

f. grande

Il Presidente

a. notari

Commissione Tributaria Regionale della Campania  
DEPOSITATO IN SEGRETERIA

11/04/2018

11/04/2018